



**DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA
E QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
S.p.A.**

24 marzo 2022

INDICE

1. PREMESSA.....	2
1.1. Caratteristiche della Banca e modello di Corporate Governance	2
2. LINEE APPLICATIVE	4
2.1. Principi Generali.....	4
2.2. La composizione quantitativa.....	4
2.3. La composizione qualitativa.....	5
2.4. Requisiti professionalità	5
2.5. Requisiti di onorabilità	8
2.6. Disponibilità di tempo	9
2.7. Limiti al cumulo di incarichi	10
2.8. Incompatibilità (c.d. 'interlocking')	11
2.9. Indipendenza	11
2.9.1. Indipendenza di giudizio.....	13
2.10. Quote di genere	14
3. PROCEDURA DI NOMINA	14
3.1 Questionario "Fit & Proper" BCE	15
4. ELENCO ALLEGATI	16

1. PREMESSA

Le vigenti Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di Governo Societario, conformemente alle regole, ai principi e alle linee guida elaborate dalle Autorità del settore anche a livello internazionale ed in particolare europeo¹ (di seguito complessivamente richiamati per brevità come la "Normativa"), disciplinano il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo delle banche nonché il rapporto di questi con la struttura aziendale, tenendo conto che gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione.

Con specifico riferimento alla composizione ed alla nomina degli organi sociali, la Normativa prevede che il relativo processo, che vede coinvolti più organi e funzioni, sia diretto ad assicurare che negli organi di amministrazione e in quelli di controllo siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo attribuito. Pertanto, le professionalità necessarie a realizzare questo risultato devono essere definite *ex ante* e riviste nel tempo, se necessario, per tenere conto delle criticità emerse e il processo di selezione e di nomina dei candidati deve tener conto di tali indicazioni.

Per favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per il rinnovo e/o la sostituzione di membri dell'organo amministrativo, si porta a conoscenza dei Soci la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet <https://gruppo.credit-agricole.it> affinché se ne possa tener conto nella scelta dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione.

1.1. Caratteristiche della Banca e modello di Corporate Governance

Crédit Agricole Italia è la Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che da un lato fa della vocazione territoriale, della vicinanza e della relazione con il cliente il proprio punto di forza e dall'altro, essendo sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A., presenta una vocazione internazionale facendo parte di gruppo francese che è leader della banca retail in Europa.

Alla luce di quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza e, comunque, della normativa applicabile, la Banca, in funzione delle dimensioni e delle tipologie di attività svolte, direttamente e/o per il tramite di società del Gruppo, rientra tra le banche che la Normativa definisce "di maggiori dimensioni e complessità operativa".

Il modello di governance previsto dallo Statuto è il sistema c.d. "tradizionale", basato sul binomio Consiglio di Amministrazione – Collegio Sindacale.

Il governo societario delle Società del Gruppo è demandato, secondo le rispettive competenze, a:

- Assemblea degli Azionisti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Esecutivo;
- Amministratore Delegato;
- Collegio Sindacale;
- Direzione Generale.

¹ Disposizioni di Vigilanza per le Banche Circolare n. 285 del 17/12/2013 in particolare Parte Prima - Titolo IV; EBA (European Banking Authority) e ESMA (European Securities and Markets Authority) "Joint Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/UE ad Directive 2014/65/EU" del 02/07/2021; BCE "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" del 12/2021.

A completamento della struttura di governo societario ed al suo vertice, si colloca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli Amministratori esecutivi, e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo, sovrintendendo, altresì, alle relazioni esterne ed istituzionali.

2. LINEE APPLICATIVE

2.1. Principi Generali

La Normativa stabilisce che le banche sono tenute ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale, finalizzata a garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito, prevedendo che nei suddetti organi siano presenti soggetti:

- sotto il profilo qualitativo: *i)* pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (a titolo esemplificativo, funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non, componenti indipendenti, ecc); *ii)* dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio di Amministrazione e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca e del Gruppo Bancario; *iii)* con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca; *iv)* che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV; *v)* che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio;
- sotto il profilo quantitativo: il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Le Disposizioni prevedono che l'attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi i Consiglieri non esecutivi in quanto compartecipi delle decisioni assunte dal Consiglio medesimo e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

La Normativa prevede, altresì, che, quali componenti il Consiglio di Amministrazione, devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della banca ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Nelle "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa", categoria a cui appartiene Crédit Agricole Italia, la costituzione all'interno del Consiglio di Amministrazione di comitati, specializzati (con compiti istruttori, consultivi, propositivi) ed in cui siano nominati anche componenti indipendenti, agevola l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

2.2. La composizione quantitativa

La Normativa prevede, per le "banche di maggiori dimensioni e complessità operativa", che il numero degli amministratori non superi, salvo motivati casi eccezionali, le quindici unità nel complesso.

Precisato, al riguardo, che lo Statuto di Crédit Agricole Italia prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di Consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, si rappresenta che l'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019 ha

determinato una composizione del Consiglio formata da quindici Consiglieri, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021; sono presenti quattro Comitati consiliari, in conformità alla Normativa, e precisamente: Comitato di Audit per il Controllo Interno, Comitato Parti Correlate, Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni, tutti composti da numero tre componenti. È inoltre presente un ulteriore Comitato Endoconsiliare, il Comitato Sviluppo Sostenibile, finalizzato a supportare il Consiglio di Amministrazione nelle decisioni di natura strategica sui temi ESG per il Gruppo.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio ritiene che il numero di componenti idoneo a consentire una funzionalità ed una efficacia dell'azione dell'Organo sia pari a quindici Consiglieri, di cui un Presidente e uno o più Vice Presidente/i.

In aggiunta la Normativa specifica, altresì, che la composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.

2.3. La composizione qualitativa

La verifica dei requisiti di idoneità forma parte della ordinaria attività di vigilanza della BCE sulla *governance* delle banche. Per lo svolgimento della sua funzione, la BCE può ricorrere a tutti i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile²; alcuni di questi poteri sono, a titolo esemplificativo, l'imposizione di condizioni o obblighi e l'emanazione di raccomandazioni afferenti le decisioni sulla professionalità e sull'onorabilità nonché la rimozione degli esponenti che risultino non soddisfare i requisiti previsti.

L'idoneità dei membri dell'organo amministrativo a ricoprire la carica è valutata sulla base di una pluralità di requisiti attinenti a: esperienza, onorabilità, conflitti di interesse e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, adeguatezza complessiva.

Ciò premesso, ai fini dell'individuazione della composizione qualitativa considerata ottimale, vengono di seguito delineati i profili teorici dei candidati alla carica di Consigliere sulla base dei seguenti criteri: (i) rapporto appropriato tra consiglieri esecutivi e non esecutivi ed indipendenti; (ii) competenze diffuse e diversificate sotto i profili delle competenze manageriali e professionali; (iii) rappresentatività e conoscenza dei territori di riferimento nonché delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato; (iv) profili attitudinali; (v) onorabilità e correttezza; (vi) disponibilità di tempo; (vii) indipendenza; (viii) cumulo degli incarichi e (ix) diversificazione tra i generi.

2.4. Requisiti di professionalità

Trovano applicazione i requisiti e i criteri di idoneità previsti dal D.M. n. 169/2020, nonché le indicazioni delle Joint Guidelines EBA/ESMA e della Guida BCE, le quali prevedono che i componenti dell'organo amministrativo debbano possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; sono tenute in considerazione sia la conoscenza teorica, derivante da studi e/o da formazione, sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

L'autorevolezza e la professionalità dei Consiglieri devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca: è quindi fondamentale che, nel suo complesso, il Consiglio posseda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico finanziario, della

² In particolare, ci si riferisce al Regolamento UE n. 1024 del 15/10/2013 cd. "Regolamento sull'MVU".

regolamentazione bancaria e finanziaria e, in particolare, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

In modo più specifico, con riferimento ai requisiti di esperienza professionale e nel rispetto della vigente normativa, si raccomanda che i candidati al ruolo di Consigliere di Amministrazione di Crédit Agricole Italia siano in possesso della conoscenza teorica e dell'esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
- contrasto del riciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo;
- sistemi di controllo interno e connessi meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica;
- territori presidiati;
- Gruppo Crédit Agricole e mercati internazionali;
- dinamiche del sistema economico finanziario e del contesto socio-economico di mercato;
- finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali.

Inoltre, considerata la vocazione al servizio delle imprese, dei territori e delle comunità di riferimento, si reputa che nel Consiglio debbano trovare espressione rappresentanze delle diverse componenti economiche presenti nelle aree di insediamento della Banca. Si ritiene, altresì, necessario che vengano valorizzati i profili attitudinali in grado di assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico da parte dei Consiglieri.

Le suddette competenze, come già evidenziato, possono essere acquisite, a seconda dei casi, attraverso l'esperienza pluriennale - ove possibile anche a livello internazionale - maturata in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni presso istituti di credito o finanziari o presso aziende, mediante l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali o di attività di insegnamento universitario o mediante l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni.

Fermi restando i criteri generali sopra indicati, con riferimento alle seguenti cariche, si presume che l'Esponente sia in possesso di requisiti di professionalità basati sulle soglie di seguito indicate:

1. Gli esponenti con incarichi esecutivi della Banca sono scelti tra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, alternativamente:
 - a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.
2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al punto precedente o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e prevalente nei settori sopra richiamati;
- b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei punti precedenti.

L'Amministratore Delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità comparabili con quella della Banca.

Ai fini della sussistenza dei requisiti in argomento si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, sono prese in considerazione anche le caratteristiche e le capacità personali dell'esponente quali: integrità, risolutezza, comunicazione, capacità di giudizio, approccio orientato alla qualità e alla clientela, leadership (cfr. allegato 1 - "soft skills", indicate dalle Joint Guidelines EBA/ESMA).

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che tutte le competenze sopraindicate siano rappresentate all'interno dell'Organo Amministrativo in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del medesimo Consiglio.

Ciascuna candidatura deve essere corredata da curriculum vitae³, riportante evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti sopraindicati, nonché di una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e la loro accettazione della candidatura.

³ Il curriculum vitae deve essere redatto dal candidato sia in italiano che in inglese.

2.5. Requisiti di onorabilità

Considerata l'importanza dei requisiti di onorabilità anche sotto l'aspetto reputazionale, è necessario che i candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione rispettino i parametri sotto riportati.

1. Non possono ricoprire incarichi di esponente presso la Banca coloro che:
 - a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del Testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 -quater del Testo unico della finanza.
2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - e) dal comma 1, lettera b), n. 1, se di durata pari o superiori a un anno, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - f) dal comma 1, lettera b), n. 2 e n. 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai punti 1 e 2 del presente capitolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Autorità di vigilanza competente.

4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 in tema di requisiti di onorabilità e le disposizioni di cui all'art. 4 del predetto decreto in tema di situazioni impeditive.

Trovano, altresì, applicazione gli elementi di valutazione indicati nelle Joint Guidelines Eba/Esma e nella Guida BCE, fatta salva la presunzione di innocenza applicabile.

La mancanza dei requisiti ivi previsti determina l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla stessa.

Un esponente di nuova nomina sarà considerato in possesso dei requisiti di onorabilità in assenza di elementi che suggeriscano il contrario e in assenza di dubbi fondati sull'onorabilità del soggetto stesso.

2.6. Disponibilità di tempo

Tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno dell'Ente.

Viene raccomandato che, ai fini dell'individuazione delle candidature a Consigliere di Amministrazione, i candidati assicurino un'adeguata disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura, della qualità e della complessità dello stesso, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati consiliari, di cui il candidato potrebbe essere componente. A supporto di ciò, si rappresenta che nell'esercizio 2021 si sono tenute numero dieci riunioni del Consiglio di Amministrazione, sette riunioni del Comitato Esecutivo e complessivamente numero trentotto riunioni di tutti i Comitati Consiliari.

Ai tempi dedicati alle riunioni sono, naturalmente, da aggiungere quelli necessari a ciascun Consigliere per la loro preparazione e per i trasferimenti.

A supporto della quantificazione degli impegni (giorni/anno), va ricordato che una analisi statistica condotta da BCE sul time commitment dichiarato da un consigliere non esecutivo è in media 2,8 giorni a riunione (preparazione e partecipazione alla seduta).

Occorre anche considerare l'impegno necessario per la partecipazione ad iniziative di *induction*, promosse dalla Banca e finalizzate a fornire ai Consiglieri di Amministrazione un'adeguata conoscenza del Gruppo, del modello di business, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento nonché dei profili di corretta gestione del rischio. Il Consiglio di Amministrazione raccomanda di prendere parte con assiduità alle diverse iniziative formative che saranno organizzate.

Ai tempi dedicati alle riunioni sono, naturalmente, da aggiungere quelli necessari a ciascun Consigliere per la loro preparazione e i trasferimenti. A questo proposito si evidenzia come, sulla base dell'esperienza maturata, l'impegno del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato sia tale da assorbire, per lo svolgimento del proprio ruolo, una rilevante parte del tempo di ciascuno; risulta, quindi, opportuno che gli azionisti individuino i profili di candidati che possano essere chiamati a ricoprire queste cariche, tenendo in debito conto tale circostanza.

In considerazione di quanto esposto e richiesto dalla Normativa, si raccomanda che i candidati e, successivamente, i nominati Consiglieri di Amministrazione accettino la carica solo se ritengano di potervi dedicare il tempo necessario, e ove gli stessi possano assicurare assidua partecipazione alle attività dell'Organo e dei Comitati interni, tenendo conto di diversi fattori, quali:

- il numero degli incarichi ricoperti in altri enti, nonché le dimensioni e la situazione degli enti in cui sono ricoperti, unitamente a natura, portata e complessità delle attività;
- degli altri impegni e/o delle circostanze di natura personale e professionale;
- della natura, della portata e della complessità delle funzioni svolte, anche in ragione delle dimensioni, della situazione societaria e della ubicazione della Banca.

Si raccomanda pertanto di considerare per ogni incarico l'impegno in termini di giorni necessario a svolgere ogni occupazione.

2.7. Limiti al cumulo di incarichi

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere incarichi esecutivi di amministrazione e direzione, né di controllo in altri gruppi bancari o assicurativi, fatta eccezione per il Gruppo Crédit Agricole.

Ciascun esponente della banca, inoltre, non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b) n. 4 incarichi non esecutivi;

Ai fini del calcolo dei limiti predetti si include l'incarico ricoperto nella Banca.

Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:

- a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- c) quale sindaco supplente.

Per il calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:

- a) all'interno del medesimo gruppo;
- b) in banche appartenenti al medesimo schema di protezione istituzionale;
- c) nelle società non rientranti nel gruppo, in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4 (1), punto 36.

Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui alle lettere a), b) e c) è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo rispetto ai limiti indicati nel presente articolo è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni. L'incarico non esecutivo aggiuntivo non è consentito all'esponente che:

- a) ricopre presso la banca il ruolo di amministratore delegato, direttore generale o presidente del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o di altro comitato endoconsiliare;
- b) beneficia, per gli altri incarichi, dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dal comma 4.

L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente comma non può beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dal comma 4.

L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, fatti salvi i limiti del comma 5, è consentito solo previa valutazione dell'organo competente e nel rispetto delle indicazioni e del processo tempo per tempo definito dall'Autorità di Vigilanza. Se l'incarico non esecutivo aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nella Banca, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità; viceversa, se un esponente già in carica presso la Banca intende assumere un incarico non esecutivo aggiuntivo, l'incarico aggiuntivo non può essere assunto prima che l'organo competente abbia svolto le proprie valutazioni. Ai fini della valutazione l'organo competente prende in considerazione, tra l'altro:

- a) la circostanza che l'esponente ricopra nella banca un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari;
- b) la dimensione, l'attività e la complessità della banca o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo;
- c) la durata dell'incarico aggiuntivo;
- d) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

Restano ferme le previsioni in tema di cumulo degli incarichi previsti dal Regolamento del CdA, nonché i divieti di cariche tra intermediari concorrenti di cui all'art. 36 della L. 214/2011.

2.8. Incompatibilità (c.d. 'interlocking')

In conformità all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011⁴ e all'art. 2390 del Codice Civile ("Divieto di Concorrenza"), si raccomanda che nelle liste da presentarsi per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente valutata l'insussistenza attuale e prospettica di cause di incompatibilità.

2.9. Indipendenza

Tutti i componenti, esecutivi e non, del Consiglio di Amministrazione devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 16 comma 9 del vigente Statuto, almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati deve essere costituito da Consiglieri che, secondo i requisiti di legge, possano essere qualificati come indipendenti.

Fatte salve citate le disposizioni di legge o statutarie, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

⁴ "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", art. 36 Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari: "1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. 2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. 2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente. 2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;
 - 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
 - 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) è un partecipante nella banca, intendendosi per "partecipante" un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB e delle relative disposizioni attuative⁵;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni del comma precedente si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi commi.

⁵ Si veda, in particolare, l'art. 19 TUB, ai sensi del quale è soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni nella banca che comportino il controllo, la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto almeno pari al 10% del capitale

2.9.1. Indipendenza di giudizio

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che tutti i suoi componenti, esecutivi e non, devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti.

Fermi i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, al fine di preservare appieno l'autonomia di giudizio dei componenti l'organo amministrativo della Società, il Consiglio raccomanda che:

- a) al momento della nomina, i candidati non si trovino in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo amministrativo;
- b) i candidati non abbiano ricoperto al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse della Banca.

Al riguardo si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente non possa essere considerato idoneo; diversamente ciò si verifica quando il conflitto di interessi comporta un rischio rilevante e qualora non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente il conflitto di interessi sulla base delle politiche approvate dalla Banca. Si ritiene, a titolo non esaustivo, che rientrino quali potenziali situazioni di conflitto d'interesse le seguenti casistiche:

➤ **Personale:**

- stretti legami personali (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora) con un componente del Consiglio di Amministrazione, personale che riveste ruoli chiave o azionisti qualificati del Gruppo Crédit Agricole;
- l'esponente è parte di un procedimento giudiziario contro il Gruppo Crédit Agricole;
- l'esponente svolge in misura significativa attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con il Gruppo Crédit Agricole.

➤ **Professionale:**

al momento della nomina o nel corso degli ultimi cinque anni:

- l'esponente nominato o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali ricopre allo stesso tempo una posizione dirigenziale o di alto livello nel Gruppo Crédit Agricole;
- intrattiene una relazione commerciale significativa con il Gruppo Crédit Agricole.

La significatività dell'interesse commerciale dipenderà dall'entità del valore (finanziario) che questo rappresenta per l'attività dell'esponente nominato o del suo stretto familiare.

➤ **Finanziario:**

al momento della nomina l'esponente nominato o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali detiene un *interesse finanziario notevole* o un'*obbligazione finanziaria notevole* nei confronti:

- del Gruppo Crédit Agricole;
- di uno qualsiasi dei clienti del Gruppo Crédit Agricole;
- di uno qualsiasi dei concorrenti.

Sono esempi di obbligazioni/interessi finanziari le partecipazioni, gli altri tipi di investimenti e i crediti.

Il carattere notevole dell'interesse o dell'obbligazione dipende dall'entità del valore (finanziario) che questi rappresentano per le risorse finanziarie dell'esponente nominato.

- Politico:
al momento della nomina o nel corso degli ultimi due anni:
- l'esponente nominato o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali ricopre una posizione di elevata influenza politica.

Si può avere "elevata influenza" politica a ogni livello: locale (ad esempio il sindaco), regionale o nazionale (ad esempio nell'ambito del governo); nel caso di impiegato pubblico (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche) e rappresentante di uno Stato.

La rilevanza del conflitto di interessi dipende da eventuali obblighi o poteri specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbero all'esponente di agire nell'interesse dell'ente vigilato.

Tutto quanto sopra indicato non pregiudica la presenza di rappresentanti degli azionisti in seno all'organo di amministrazione.

In relazione alla quantificazione di *obbligazione finanziaria notevole* si considera potenziale situazione di conflitto per obbligazione finanziaria notevole l'esposizione diretta e indiretta dell'esponente bancario verso il Gruppo Crédit Agricole quando questa rappresenta complessivamente più del 50% delle esposizioni complessive (inteso come accordato) detenute dallo stesso esponente nei confronti del sistema bancario, così come rilevabile dal flusso di ritorno della Centrale dei Rischi.

Inoltre, con specifico riferimento alla verifica del requisito di indipendenza in capo agli esponenti individuati come amministratori indipendenti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, nonché ai componenti del Collegio Sindacale, il precedente limite percentuale di esposizione Gruppo/Sistema viene ridotto al 20%.

Nella quantificazione delle esposizioni non si considerano come rilevanti: i) i crediti personali garantiti (ad esempio mutui ipotecari privati) non privilegiati (ossia alle condizioni di mercato standard per la Banca) che siano in bonis; ii) tutti gli altri crediti non privilegiati garantiti e in bonis di importo inferiore a 200.000,00 euro, oltre ai plafond di utilizzo su carte di credito e l'apertura di credito in c/c ad uso personale; iii) i finanziamenti concessi all'esponente in quanto dipendente di una entità del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

2.10. Quote di genere

Al fine di assicurare un adeguato confronto all'interno dell'organo, fermo quanto previsto dalla normativa regolamentare tempo per tempo vigente, si ritiene importante che la composizione degli organi rifletta un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di genere.

E' pertanto necessario che si tenga conto dell'elemento del *genere* nella presentazione delle candidature, garantendo che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% dei componenti dell'organo.

Tenuto conto che il numero di componenti idoneo a consentire la funzionalità e l'efficacia dell'azione dell'Organo è pari a quindici Consiglieri, la quota riservata al genere meno rappresentato è di almeno cinque Consiglieri.

3. PROCEDURA DI NOMINA

La procedura di nomina è disciplinata dal vigente Statuto, riportato in estratto in allegato (allegato 2 - Estratto Statuto).

Il Consiglio sottolinea che la proposta di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere accompagnata da:

- copia fotostatica di documento di identità e del codice fiscale;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, desunta da un *curriculum vitae* del candidato, redatto in lingua italiana ed inglese, che deve contenere un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali. In particolare:
 - dati anagrafici;
 - formazione, con il dettaglio dei titoli ed abilitazioni conseguiti e della formazione ricevuta, nonché della formazione eventualmente in corso o programmata;
 - esperienza professionale, con il dettaglio delle attività svolte in ciascuna di esse (denominazione e tipologia di organizzazione presso cui è stata svolta l'attività, natura e durata dell'attività), evidenziando in particolare l'esperienza professionale maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari;
 - cariche societarie ricoperte (evidenziando quelle esecutive) incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti *no-profit*) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

Dalle esperienze indicate nel *curriculum vitae*, adeguatamente dettagliato, dovrà essere riscontrabile il possesso delle conoscenze di base nel settore bancario richiesto a tutti i candidati;

- una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e da eventuali regolamenti interni, l'accettazione della candidatura, nonché una dichiarazione dei medesimi attestante l'insussistenza di incarichi che siano incompatibili con il ruolo di esponente di Crédit Agricole Italia, ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011 (allegato 3 - facsimile dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione e sussistenza dei requisiti). In allegato alla dichiarazione dovrà essere fornito il questionario degli incarichi ricoperti.

3.1. Questionario "Fit & Proper" BCE

I candidati dovranno altresì compilare il questionario "Fit & Proper", tempo per tempo definito dalla BCE.

Il modello attualmente vigente è quello allegato 5.

La struttura del questionario contiene aspetti di dettaglio rispetto ai paragrafi precedenti (professionalità, reputazione, onorabilità, disponibilità di tempo, conflitti di interesse).

In questo contesto incoraggiamo i candidati a fornire, in tutto o in parte, tali informazioni aggiuntive nell'ambito del curriculum o di un suo allegato sin dal momento della presentazione della propria candidatura, ricordando che l'esame "Fit & Proper" di ciascun Consigliere e del Consiglio nel suo complesso sarà uno dei primi compiti del neominato Consiglio.

4. ELENCO ALLEGATI

<i>Allegato</i>	<i>Descrizione</i>
1	: "Soft Skills", indicate nelle Joint Guidelines EBA/ESMA
2	: Estratto dallo Statuto di Crédit Agricole Italia S.p.A.
3	: Facsimile dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione e sussistenza dei requisiti
4	: Questionario incarichi
5	: Questionario Annex 1 BCE e relativo consenso privacy

Allegato 1 – Skills ¹

- a. **Authenticity:** is consistent in word and deed and behaves in accordance with own stated values and beliefs. Openly communicates his or her intentions, ideas and feelings, encourages an environment of openness and honesty, and correctly informs the supervisor about the actual situation, at the same time acknowledging risks and problems.
- b. **Language:** is able to communicate orally in a structured and conventional way and write in the national language or working language where the institution is situated.
- c. **Decisiveness:** takes timely and well-informed decisions by acting promptly or by committing to a particular course of action, for example by expressing his or her views and not procrastinating.
- d. **Communication:** is capable of conveying a message in an understandable and acceptable manner and an appropriate form. Focuses on providing and obtaining clarity, transparency and encourages active feedback.
- e. **Judgement:** is capable of weighing up data and different courses of action and coming to a logical conclusion. Examines, recognises and understands the essential elements and issues. Has the breadth of vision to look beyond his or her own area of responsibility, especially when dealing with problems that may jeopardise the continuity of the undertaking.
- f. **Customer and quality-oriented:** focuses on providing quality and, wherever possible, finding ways of improving this. Specifically, this means withholding consent to the development and marketing of products and services and to capital expenditure on, e.g. products, office buildings or holdings in circumstances where he or she is unable to gauge the risks properly owing to a lack of understanding of the architecture, principles or basic assumptions. Identifies and studies the wishes and needs of customers, ensures that customers run no unnecessary risks and arranges for the provision of correct, complete and balanced information to customers.
- g. **Leadership:** provides direction and guidance to a group, develops and maintains teamwork, motivates and encourages the available human resources and ensures that members of staff have the professional competence to achieve a particular goal. Is receptive to criticism and provides scope for critical debate.
- h. **Loyalty:** identifies with the undertaking and has a sense of involvement. Shows that he or she can devote sufficient time to the job and can discharge his or her duties properly, defends the interests of the undertaking and operates objectively and critically. Recognises and anticipates potential conflicts of personal and business interest.
- i. **External awareness:** monitors developments, power bases and attitudes within the undertaking. Is well-informed about relevant financial, economic, social and other developments at national and international level that may affect the undertaking and also about the interests of stakeholders and is able to put this information to effective use.
- j. **Negotiating:** identifies and reveals common interests in a manner designed to build consensus, whilst pursuing the negotiation objectives.
- k. **Persuasive:** is capable of influencing the views of others by exercising persuasive powers and using natural authority and tact. Is a strong personality and capable of standing firm.
- l. **Teamwork:** is aware of the group interest and makes a contribution to the common result; able to function as part of a team.
- m. **Strategic acumen:** is capable of developing a realistic vision of future developments and translating this into long-term objectives, for example by applying scenario analysis. In doing

¹ Fonte: ESMA-EBA, (2016). *Consultation Paper- Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU.*

so, takes proper account of risks that the undertaking is exposed to and takes appropriate measures to control them.

- n. **Stress resistance:** is resilient and able to perform consistently even when under great pressure and in times of uncertainty.
- o. **Sense of responsibility:** understands internal and external interests, evaluates them carefully and renders account for them. Has the capacity to learn and realises that his or her actions affect the interests of stakeholders.
- p. **Chairing meetings:** is capable of chairing meetings efficiently and effectively and creating an open atmosphere that encourages everyone to participate on an equal footing; is aware of other people's duties and responsibilities.

Allegato 1 – Caratteristiche personali

- a. **Credibilità:** agisce in coerenza con i principi e i valori dichiarati. Comunica apertamente le proprie idee e valutazioni, favorisce un clima di apertura e onestà, informa opportunamente il *supervisor* sulla situazione corrente, valutando congiuntamente rischi e problemi.
- b. **Linguaggio:** è in grado di comunicare in modo ordinato e scrivere nella lingua nazionale o nella lingua di lavoro del luogo in cui si trova l'istituzione.
- c. **Risolutezza:** assume decisioni in maniera tempestiva e informata agendo prontamente o orientandosi in una certa direzione, ad esempio, esprimendo le proprie opinioni senza rinvii.
- d. **Comunicazione:** è in grado di trasmettere un messaggio in forma comprensibile e adeguata ricercando chiarezza e trasparenza reciproche e incoraggiando attivamente il riscontro.
- e. **Giudizio:** è in grado di valutare opzioni e percorsi alternativi e di giungere a una conclusione logica. Esamina, riconosce e comprende gli elementi essenziali delle questioni. Ha una visione ampia che consente di guardare oltre la propria area di responsabilità, soprattutto quando si tratta di problemi che possono compromettere la continuità dell'impresa.
- f. **Orientamento alla clientela e alla qualità:** si concentra sulla ricerca della qualità e, ove possibile, di migliorarla. In particolare è contrario allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti, servizi e investimenti (ad esempio, prodotti, immobili o investimenti), quando non sia in grado di valutare correttamente i rischi a causa di una conoscenza non completa dei fondamentali. Identifica e studia gli obiettivi e le esigenze dei clienti, si assicura che non corrano rischi inutili e fa in modo che ricevano informazioni corrette e complete.
- g. **Leadership:** fornisce orientamento e guida di un gruppo, sviluppa e sostiene il lavoro di squadra, motiva e incoraggia le risorse, si assicura che i membri dello staff abbiano le competenze professionali per raggiungere un determinato obiettivo. È aperto alle critiche e favorisce dibattiti aperti.
- h. **Lealtà:** si identifica con l'impresa e ha il senso della partecipazione. Mostra di poter dedicare sufficiente tempo al lavoro e assolvere i propri compiti correttamente, difende gli interessi aziendali ed agisce in maniera oggettiva e critica. Riconosce e gestisce preventivamente i potenziali conflitti di interesse personali e aziendali.
- i. **Conoscenza dei fattori esterni:** monitora i comportamenti e le interazioni all'interno dell'impresa. È ben informato sulle vicende finanziarie, economiche, sociali e generali, a livello nazionale e internazionale, che possono avere impatti sull'impresa nonché sugli interessi degli azionisti ed è in grado di utilizzare queste informazioni in modo efficace.
- j. **Negoziazione:** nella ricerca degli obiettivi identifica e evidenzia gli interessi comuni per costruire il consenso.
- k. **Autorevolezza:** è in grado di influenzare le opinioni degli altri con persuasività, autorevolezza e diplomazia. È una personalità forte e capace di fermezza.
- l. **Teamwork:** riconosce gli interessi del gruppo e contribuisce al risultato comune; è in grado di lavorare in squadra.
- m. **Pensiero strategico:** è in grado di sviluppare una visione realistica degli sviluppi futuri e di tradurla in obiettivi a lungo termine, ad esempio mediante analisi di scenario. In tal modo, tiene adeguatamente in considerazione i rischi a cui l'impresa è esposta e adotta le misure appropriate per la loro gestione.
- n. **Resistenza allo stress:** è in grado di portare a termine i propri compiti regolarmente in ogni circostanza anche in situazioni di forte pressione e incertezza.
- o. **Senso di responsabilità:** comprende gli interessi interni ed esterni e li valuta attentamente. Ha capacità di apprendimento ed è consapevole che le proprie azioni impattano sugli interessi degli *stakeholders*.

testo in lingua italiana – traduzione di cortesia

- p. **Capacità di presiedere le riunioni:** è in grado di presiedere le riunioni in modo efficiente ed efficace creando un clima aperto che incoraggi la partecipazione di tutti su base paritaria; è consapevole dei doveri e delle responsabilità altrui.

Allegato 2

Estratto dallo Statuto di Crédit Agricole Italia SpA

Testo aggiornato con le proposte di modifica per il recepimento delle indicazioni del 35° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 285/2013 approvate dal Consiglio di Amministrazione del 25/01/2022, e che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria della società del prossimo 27/04/2022.

Articolo 15

1. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si osservano le seguenti disposizioni.
2. Tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione i) della percentuale di partecipazioni complessivamente detenuta, ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, iii) di una dichiarazione dei medesimi di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, di soddisfare i criteri di competenza e correttezza, di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, nonché di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e iv) della loro accettazione della candidatura. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve essere assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. A tal fine ciascuna delle liste presentata dai soci a ciò legittimati deve essere composta in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale risultante all'esito del voto sia rispettato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere altresì assicurato il rispetto del numero di amministratori indipendenti almeno nella misura richiesta dal successivo articolo 16, comma 9, ovvero della diversa misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. A tal fine ciascuna delle liste presentata dai soci a ciò legittimati deve essere composta in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio di Amministrazione risultante all'esito del voto sia rispettato il predetto numero minimo di amministratori indipendenti.
La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
3. Ciascun Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
4. Per l'elezione dei membri degli organi societari si procede come segue. I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, risultando eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo in ogni caso il rispetto del numero di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.
5. Con riferimento ai membri del Collegio Sindacale, il candidato risultato primo per numero di voti assume la carica di Presidente, i candidati successivi in graduatoria assumono la carica di Sindaco effettivo, fino al raggiungimento del numero prestabilito nel presente Statuto, e, infine, sono eletti i Sindaci supplenti, fino al raggiungimento del numero previsto dal presente Statuto, fermo in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

Al fine altresì di assicurare che anche in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco sia rispettato l'equilibrio tra i generi, almeno un sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.

6. Nel caso in cui più candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun membro o ne sia stato eletto il minor numero. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un candidato ovvero tutte ne abbiano eletto lo stesso numero, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
7. L'applicazione delle presenti disposizioni deve comunque consentire che almeno un candidato venga eletto da parte dei Soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopra indicate.
8. Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale risulti conforme alla disciplina vigente. Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri o Sindaci aventi i requisiti e criteri previsti dalla normativa di riferimento e dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella sopra indicata, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano taluno dei requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Qualora l'applicazione dei predetti criteri non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, ovvero non consenta di eleggerli nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza e di equilibrio di genere richiesti, l'Assemblea provvederà seduta stante, con delibera adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze.
9. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti dell'organo saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea.
10. Ove, nei termini, non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

Articolo 16

1. L'amministrazione della Società spetta esclusivamente agli Amministratori nominati dall'Assemblea, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva e non delegabile spetta la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione della Società, che esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e dei componenti della Direzione Generale, se nominati ai sensi delle successive disposizioni del presente Statuto.
3. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri – non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici) – che vengono nominati dall'Assemblea, secondo le modalità di cui all'articolo 15, e che rimane invariato fino a diversa determinazione dell'Assemblea medesima.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare i criteri di competenza e correttezza, rispettare i limiti al

cumulo degli incarichi, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, nonché di eventuali regolamenti interni.

5. I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
6. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidente/i.
7. Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto, indicato nella lista a cui apparteneva il candidato cessato, secondo l'ordine progressivo della lista, fermo in ogni caso il rispetto del numero di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo tale meccanismo, gli Amministratori rimasti in carica provvederanno alla cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, fermo in ogni caso il rispetto del numero di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, nonché il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza vigenti relative alla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'Assemblea. Gli Amministratori nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo atti di ordinaria gestione.
8. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di un numero adeguato di Amministratori non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.
I Consiglieri non esecutivi prendono parte alle procedure di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e gestione dei rischi.
9. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati, ovvero la diversa misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, deve essere costituito da Consiglieri indipendenti, muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.
10. Il venire meno dei requisiti di indipendenza come sopra definiti, in capo ad un Amministratore, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito, in caso contrario l'Amministratore decadrà.
11. Nel caso venga a mancare il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione procederà ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile-, fermo in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.
12. I Consiglieri indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione e fanno parte dei comitati nomine, remunerazione e controllo interno, ove istituiti.
13. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere incarichi esecutivi di amministrazione e direzione, né di controllo in altri gruppi bancari o assicurativi, fatta eccezione per il Gruppo Crédit Agricole.
Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile e la necessità, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di garantire nel continuo la sussistenza del requisito della disponibilità di tempo.

Articolo 17

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. L'Assemblea può inoltre riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
3. La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente e, se nominati, dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea.

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 et 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____ n. _____, C.F. _____, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti o l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Crédit Agricole Italia S.p.A. in vista dell'Assemblea dei Soci convocata per il 27 aprile 2022,

VISTI

- l'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche ("Orientamenti EBA/ESMA");
- la Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità", emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a dicembre 2021 ("Guida BCE")
- l'art. 16, comma 9, dello Statuto sociale di Crédit Agricole Italia S.p.A.;
- la Policy sulla idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Crédit Agricole Italia S.p.A. ("Policy F&P");
- la Policy su conflitti di interesse degli esponenti aziendali di Crédit Agricole Italia S.p.A.,
- il Documento sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia S.p.A.;

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura ad Amministratore di Crédit Agricole Italia S.p.A., nonché l'eventuale nomina;
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto,

DICHIARA INOLTRE

A) Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dalla Policy sulla idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Crédit Agricole Italia S.p.A.;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dagli Orientamenti EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione negativa di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei punti precedenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

B) Requisiti di professionalità e criteri di competenza

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere in possesso degli specifici requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di competenza indicati Policy sulla idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Crédit Agricole Italia S.p.A.;
- di avere un'adeguata conoscenza e esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:
 - mercati finanziari;
 - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - indirizzi e programmazione strategica;
 - assetti organizzativi e di governo societari;

- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica;
- territori presidiati;
- Gruppo Crédit Agricole e mercati internazionali;
- dinamiche del sistema economico finanziario e del contesto socio-economico di mercato;
- ESG (environment social governance);

sviluppata attraverso l'esercizio delle seguenti attività e funzioni:

- _____ presso _____ dal ____ al _____
- _____ presso _____ dal ____ al _____
- _____ presso _____ dal ____ al _____
- _____ presso _____ dal ____ al _____

C) Requisiti in materia di indipendenza di giudizio

- di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia S.p.A., nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, così come indicati nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono situazioni che, in base a quanto previsto nella Policy sulla idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Crédit Agricole Italia S.p.A., possano inficiare l'indipendenza di giudizio;
- che non sussistono situazioni che possano determinare un conflitto di interesse in base a quanto previsto nella Policy su conflitti di interesse degli esponenti aziendali di Crédit Agricole Italia S.p.A.;

D) Requisito di indipendenza

- con riferimento a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020 n. 169, nonché del dettato dell'art. 16, comma 9, dello Statuto sociale di Crédit Agricole Italia S.p.A., e tenuto conto di quanto disposto nella Policy sulla idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Crédit Agricole Italia S.p.A., il sottoscritto dichiara:

di **non trovarsi** in alcuna delle situazioni descritte dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020 n. 169, nonché dall'art. 16, comma 9, dello Statuto sociale di Crédit Agricole Italia S.p.A. e, quindi, di essere qualificabile quale Amministratore Indipendente;

di **trovarsi** in una o più delle situazioni descritte dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020 n. 169, nonché dall'art. 16, comma 9, dello Statuto sociale di Crédit Agricole Italia S.p.A. e, quindi, di non essere qualificabile quale Amministratore Indipendente;

E) Requisito in materia di disponibilità di tempo per lo svolgimento delle proprie funzioni

- di essere stato preventivamente messo a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico nel Documento sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia S.p.A.;
- di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità;

F) Limiti al cumulo degli incarichi

- con specifico riguardo al numero massimo di incarichi assumibili da un esponente bancario ai sensi del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020 n. 169, nonché di quanto previsto nella Policy sulla idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Crédit Agricole Italia S.p.A., il sottoscritto dichiara:

di **non ricoprire** un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle combinazioni alternative previste dall'art. 17 del D.M. 23 novembre 2020 n. 169, al netto dell'applicazione delle esenzioni e delle aggregazioni di cui all'articolo 18 del richiamato Decreto Ministeriale;

di **ricoprire** un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle combinazioni alternative previste dall'art. 17 del D.M. 23 novembre 2020 n. 169, al netto dell'applicazione delle esenzioni e delle aggregazioni di cui all'articolo 18 del richiamato Decreto Ministeriale, impegnandomi sin d'ora a rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite contestualmente all'eventuale nomina, consapevole che il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dall'incarico presso Crédit Agricole Italia S.p.A.;

G) Divieto di interlocking

- con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", il sottoscritto dichiara:

di **non ricoprire** incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di **ricoprire** incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni:

DICHIARA INFINE

- di eleggere ai sensi dell'art. 47 c.c., per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, il proprio domicilio speciale presso Crédit Agricole Italia S.p.A., Via Università n. 1, 43121 Parma, autorizzando ad annotare quanto sopra, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, nei libri sociali.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute nel curriculum vitae allegato;
- di autorizzare codesta società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.
- di aver fornito nel *Curriculum Vitae* allegato una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- di aver fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, enti, associazioni e/o attività professionali svolte;

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su semplice richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente a Crédit Agricole Italia S.p.A. la modifica o l'integrazione dei dati forniti.

Il dichiarante

(Luogo) (Data)

Allegati:

- *Curriculum Vitae*
- *Elenco incarichi*

MODELLO PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI SUGLI INCARICHI RICOPERTI - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello di raccolta dati risponde alle necessità informative previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 avente ad oggetto il "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche*", nonché della Banca Centrale Europea nell'ambito dell'attività di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali, ed in particolare dei requisiti del limite al cumulo degli incarichi e della disponibilità di tempo, in linea con le prescrizioni contenute nella "*Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità in linea con gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE*".

Estratto dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020 n. 169

Art. 17

Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa

1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:
 - a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
 - b) n. 4 incarichi non esecutivi.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nella banca.
3. L'organo competente pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto al termine indicato all'articolo 23, comma 7.

Art. 18

Esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi

1. I limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici.
2. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17, non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:
 - a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
 - b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
 - c) quale sindaco supplente.
3. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17, si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:
 - a) all'interno del medesimo gruppo;
 - b) in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale;
 - c) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36.
4. Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro.
5. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

Descrizione dei campi

Campo	Istruzioni per la compilazione
<i>N.</i>	progressivo della società. Inserire sempre nella prima riga l'incarico presso Crédit Agricole Italia S.p.A.;
<i>Soggetto Giuridico</i>	Società presso la quale è svolto l'incarico di amministratore (membro dell'organo di gestione dell'entità giuridica, di norma il Consiglio di Amministrazione) o di componente del Collegio Sindacale. Indicare con un "*" se la società è quotata;
<i>P.IVA/Cod. Fiscale</i>	Codice fiscale per le società con sede legale in Italia, non valorizzare per le società estere;
<i>Sede</i>	Provincia Italiana dove ha sede legale la società o Paese se società estera;
<i>Settore di attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Finance</i> (Banca, Assicurazione, SGR) - <i>Commercial</i> (società che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 c.c. - Produzione industriale di beni e di servizi; intermediazione commerciale; attività ausiliarie delle precedenti -) - <i>Household interest</i> (società il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente - o del suo nucleo familiare - che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente) - <i>No Commercial</i> (Società, Associazioni e Fondazioni che non esercitano attività commerciale - enti no profit, Onlus, associazioni Sportivo/Culturali, ecc.);
<i>Dimensione</i>	Fatturato (per le società commerciali) o totale attivo di bilancio per le banche. Importi in milioni di euro. Indicare un "*" se la società è una multinazionale;
<i>Incarico</i>	Incarico assunto nell'Organo di Gestione (Presidente, Vice Presidente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione), nel Collegio Sindacale (Presidente Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo) o nella Direzione Generale (Direttore Generale, Condirettore, Vice Direttore Generale). Non rilevano ai fini del presente questionario incarichi ad organi collegiali interni alla società (Comitato di Direzione, Commissioni tecniche, etc.)
<i>Esecutivo</i>	indicare YES se l'incarico nell'Organo di Gestione comporta diretta responsabilità nell'amministrazione dell'attività dell'entità, Indicare NO se l'incarico di amministratore non prevede compiti esecutivi all'interno dell'entità. Per i consiglieri indipendenti indicare sempre NO;
<i>Cumulo DM 169/2020</i>	indicare se l'incarico rientra nella definizione di cumulo privilegiato ai sensi della normativa sopra riportata, indicando la tipologia di cumulo. Nel caso di società appartenenti ad un medesimo gruppo valorizzare il campo note con l'indicazione del gruppo di riferimento. Elenco tipologie: <ul style="list-style-type: none"> - NC: <i>Not Commercial</i>, società/ente non commerciale - HI: <i>Household interest</i>, società il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente (vedi campo Settore di attività); - PC: <i>Professional Company</i>, incarico in qualità di professionista presso società tra professionisti; - GRP: <i>Gruppo</i>, incarichi di amministratore ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo. Valorizzare adeguatamente il campo note; - STI: incarico ricoperto nell'ambito di enti appartenenti allo stesso <i>sistema di tutela istituzionale</i>; - PQ: incarico ricoperto in imprese in cui l'ente detiene una <i>partecipazione qualificata (<10%)</i>; - N/A: tipo di incarico/attività non calcolabile secondo il DM 169/2020;
<i>Time commitment</i>	impegno dedicato all'incarico in giorni per anno;
<i>Riunioni per anno</i>	numero di riunioni previste per anno;
<i>Termine del mandato</i>	data di termine dell'incarico;
<i>Note</i>	<ul style="list-style-type: none"> - indicare eventuali note a supporto della quantificazione dell'impegno, quale possibilità di partecipazione in Video /Audio Conferenza, conoscenza diretta sulla gestione della società in quanto rientrante nella propria attività professionale, etc.; - indicare ulteriori incarichi endoconsiliari (Parti Correlate, Comitato Nomine, Controllo Interno, etc.); - per gli incarichi in società appartenenti al solito gruppo, indicare il gruppo di riferimento.

Elenco degli incarichi esecutivi e non esecutivi e altre attività professionali.

Esponente: _____ Provincia/Stato (se estero) di residenza: _____ Provincia/stato (se estero) di sede lavorativa: _____

Inserire nell'elenco prima l'incarico ricoperto presso la Banca e dopo tutti gli altri incarichi e le altre attività professionali

N.	Soggetto giuridico (Contrassegnare le società quotate con *)	Partita IVA Cod. fiscale	Sede	Settore di attività	Dimensione (€/Millions)	Incarico	Esecutivo	Cumulo DM 169/2020 (1)	Time commitment (gg/anno)	Riunioni per anno	Termine mandato	Note
1	Crédit Agricole Italia SpA	02113530345	Parma	Finance								
2												
3												
4												
5												
...												

Riepilogo

Numero di incarichi esecutivi	
Numero di incarichi esecutivi con applicazione Cumulo DM 169/2020	
Numero di incarichi non esecutivi	
Numero di incarichi non esecutivi con applicazione Cumulo DM 169/2020	
Numero di giorni dedicati all'incarico presso la Banca Crédit Agricole Italia SpA	
Numero di giorni dedicati agli incarichi extra Banca	
Numero di giorni dedicati all'attività professionale	
Numero totale giorni dedicati agli incarichi e alle attività professionali	

(1) Descrizione del Cumulo DM 169/2020:

- NC: *No Commercial*, società/entità non commerciali
- HI: *Household interest*, società il cui unico scopo è la gestione degli interessi privati di un esponente
- PC: *Professional Company*, nomina come professionista in una società tra professionisti
- GRP: incarico ricoperto in uno stesso gruppo. Da valorizzare adeguatamente il campo Note
- STI: posizione detenuta in organismi appartenenti allo stesso sistema di tutela istituzionale
- PQ: posizione detenuta in società in cui l'ente detiene una partecipazione qualificata
- N/A: tipo di incarico/attività non calcolabile secondo il DM 169/2020

Dettaglio delle note

Numero	Descrizione estesa

Date: _____ Signature: _____

Allegato 5
Annex 1 BCE

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities ⁽¹⁾ regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority ⁽²⁾ or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives ⁽³⁾ with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives ⁽⁴⁾ with the members of the management body and senior management ⁽⁵⁾ of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)				
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)				

Collective suitability
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)				
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)				
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>				

Conoscenze e competenze specialistiche	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)		

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT.

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at SERVIZIO.SB1.GRUPPI_BANCARI4@bancaditalia.it (back up reference: giorgio.donato@bancaditalia.it) Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date and place

Name and signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.